



**MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles
del Gruppo MMA**

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

“Eliminazione limite chilometrico KIA”

Polizza collettiva n. 7 829 198

SET INFORMATIVO , ai sensi del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018,

contenente:

- **Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni)**
- **Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)**
- **Condizioni di assicurazione, comprensive di Glossario**

Assicurazione Danni Auto

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA
MMA IARD, S.P.A, RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Prodotto: Guasti Elettromeccanici - (Polizza Collettiva n. 7 829 198)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto assicurativo protegge i Clienti contro i guasti elettromeccanici causati al loro veicolo acquistato con il programma manutentivo "KIA Care".



Che cosa è assicurato?

Garanzia di eliminazione limite chilometrico :

Guasto Elettromeccanico nel periodo temporale intercorrente tra la scadenza della Garanzia del Costruttore ossia dal 36° mese e la scadenza dell'84° mese dalla prima immatricolazione dell'Autoveicolo e comunque solo nel caso in cui il veicolo abbia superato i 150.000 km di percorrenza.

Garanzie di base :

- ✓ Sostituzione o riparazione di un insieme di parti meccaniche, elettriche ed elettroniche.
- ✓ Costi dei ricambi e della manodopera necessari alla riparazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Autoveicoli con valore di acquisto superiore a € 85 000,00
- ✗ Autoveicoli che siano superiori ai 35 q.li
- ✗ Autoveicoli con potenza superiore a 300 Kw
- ✗ Autoveicoli GPL (con l'eccezione di Picanto modello TA GPL)
- ✗ Autoveicoli che non siano completamente in regola con il programma di manutenzione prevista dal Costruttore
- ✗ Veicoli utilizzati per il trasporto di persone o a titolo oneroso
- ✗ Veicoli adibiti ad autoscuola, ambulanza, taxi, servizio pubblico
- ✗ Veicoli utilizzati in attività di noleggio, attività sportive e emergenze



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni :

- ! colpa grave, negligenza o comportamento doloso derivanti dall'usura o dal deterioramento di parti, componenti o materiali naturalmente soggetti a consumo progressivo
- ! guasti causati da componenti non coperti
- ! inosservanza delle norme di manutenzione dalla casa costruttrice

Principali limiti :

- ! Le garanzie possono essere soggette ai limiti e agli scoperti/franchigie indicati nel contratto.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i seguenti stati: Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell'Unione Europea limitatamente ai paesi presenti nella carta verde.



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:** Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
- **In corso di validità del contratto:** Dichiarare tutte le eventuali modifiche relative al rischio assicurato.
- **In caso di sinistro:** Segnalare entro 5 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a vostra conoscenza a CIRANO. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.



Quando e come devo pagare?

Il premio è versato in un' unica soluzione all'inizio dell'assicurazione mediante bonifico anticipato e non è frazionabile.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La Garanzia ha effetto a decorrere dalle ore 24.01 del giorno successivo al termine della garanzia prestata dal Costruttore, successivamente al 36° mese. La garanzia avrà una durata sino al compimento dell'84° mese decorrente dalla data di prima immatricolazione dell'Autoveicolo.



Come posso disdire la polizza?

Può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza copertura mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile KIA Motors Company con sede in Via Gallarate, 184 - 20151 Milano.

MMA IARD Assurances Mutuelles. Società di mutua assicurazione a contributi fissi. RCS (registro delle imprese) Le Mans 775 652 126

MMA IARD. S.P.A con capitale sociale di 537.052.368 €. RCS (registro delle imprese) Le Mans, N° 440 048 882

Sedi legali: 14 boulevard Marie e Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9

Impresa disciplinata dal codice delle assicurazioni.

Assicurazione Ramo Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles

Prodotto : Guasti Elettromeccanici (polizza Collettiva n. 7 829 198)

Data di realizzazione: Settembre 2019

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Avvertenza: L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni sull'impresa

MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles con sedi legali e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail.: contacts@covea-affinity.com.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA, iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris cedex 09.

MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA, iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris cedex 09.

Informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell'impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio della società **MMA IARD S.A.** il patrimonio netto è pari a 2.609.591.135,49 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.449.616.531,62 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2.143.000.000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 964.000.000 euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 492%, ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 221%.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio della società **MMA IARD Assurances Mutuelles** il patrimonio netto è pari a 1.493.895.561,39 euro di cui per riserve 929.160.969,16 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1.046.000.000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 262.000.000 euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 1887%, ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 472%.

Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia si impegna nei confronti dell'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. Il programma offerto prevede una garanzia "**Eliminazione limite chilometrico**" che indennizza il Assicurato in caso di perdita pecuniaria derivante dal ripristino di un Autoveicolo KIA a causa di un Guasto.

Sono assicurabili autoveicoli e veicoli di marca KIA, escluso GPL (con l'eccezione di picanto modello TA GPL) di nuova immatricolazione o fino al massimo di 12 (dodici) mesi di vetustà decorrenti dalla prima immatricolazione ed in relazione al quale, all'atto dell'accensione delle coperture dell'Estensione di Garanzia KIA Guasti Meccanici, sia stato contestualmente acquistato il pacchetto di manutenzione "KIA Care".

Il veicolo si intende immatricolato in Italia e venduto dalla rete ufficiale di Concessionari del Contraente in Italia (sono inclusi nell'accezione di veicolo anche: i veicoli venduti ai Clienti e già immatricolati dai Concessionari KIA definiti come "km 0" e/o come veicoli dimostrativi ed i veicoli immatricolati e venduti dalla casa madre KIA, veicoli in leasing), destinato al trasporto di persone o di merci, con le seguenti caratteristiche:

- massimo 9 posti
- larghezza massima 2,5 mt
- altezza massima 3,2 mt
- peso massimo 3.500 kg
- lunghezza massima 6 mt. e 50 cm.

Garanzia di eliminazione limite chilometrico: la garanzia prestata dall'Assicurato KIA in favore dei Clienti acquirenti di un Autoveicolo e del pacchetto manutentivo 'Kia Care', per l'eventualità dell'accadimento di un Guasto Elettromeccanico nel periodo temporale intercorrente tra la scadenza della Garanzia del Costruttore, ossia dal 36° (trentaseiesimo) mese e la scadenza dell'84°(ottantaquattresimo) mese dalla prima immatricolazione dell'Autoveicolo e comunque solo nel caso in cui il veicolo che ha subito il guasto abbia superato i 150.000 km di percorrenza e le cui perdite pecuniarie conseguenti a carico dell'Assicurato verranno liquidate in suo favore dalla Compagnia d'Assicurazione, per il tramite del Gestore, ai sensi della presente Polizza.

Guasto: il malfunzionamento di una o più componenti meccaniche, elettriche od elettroniche dovuto a cause interne, coperto ai sensi di Polizza.

Assicurato: KIA Motors Company Italy S.r.l. , il cui interesse è tutelato dalla presente Polizza di Assicurazione ed a cui viene effettuata la prestazione prevista dalla Polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

- Candele accensione, cinghie trapezoidali,
- Cristalli tutti,
- Danni alla verniciatura e danni da corrosione, parti di carrozzeria, rumorosità aerodinamica, vibrazioni ed infiltrazioni acqua, maniglie e cerniere,
- Allestimenti (particolari cromati, modanature ed allestimenti interni, rivestimenti, tappeti ed imbottiture),
- Disco frizione,
- Gruppi ottici (cristalli, scatole dei gruppi ottici e lampade), lampadine, fusibili, batterie, antenne,
- Pastiglie, dischi e ceppi freni,
- Pneumatici, cerchi ruota, convergenza e bilanciatura,
- Sistema audio/navigazione e loro periferiche
- Verniciatura

- Refrigerante del condizionatore d'aria
- Batteria
- Corrosione / perforazione
- Spazzole tergicristallo e tergi faro,
- Tubazioni e condutture, impianto di scarico (catalizzatore coperto),
- Eliminazione di perdite olio (ad eccezione di quando si rende necessaria la sostituzione di un componente con diritto d'indennizzo),
- Regolazione di qualunque componente, lavori di ispezione e manutenzione.

La garanzia non copre i Guasti:

- che colpiscano un Autoveicolo che, all'atto del verificarsi del Guasto coperto da Estensione Garanzia KIA Guasti Meccanici, non sia in regola con la manutenzione programmata effettuata presso la Rete Kia, come indicato nel Libretto di Servizio in dotazione all'Autoveicolo;
- derivanti da dolo, colpa grave, negligenza o cattivo utilizzo dell'acquirente, conducente o persona terza alla quale l'Autoveicolo viene affidato a qualsiasi titolo;
- derivanti da un uso di un Autoveicolo non previsto dalle caratteristiche tecniche e dai limiti di portata dello stesso;
- imputabili ad usura o logoramento di quelle parti, componenti o materiali naturalmente soggetti ad un progressivo consumo o deterioramento e per le quali sono indispensabili periodici interventi di manutenzione, rinnovo o ripristino per mantenerne lo stato di efficienza e funzionamento;
- a componenti comunque già coperti da garanzia del Costruttore;
- generati da interventi del riparatore di cui lo stesso deve rispondere;
- a componenti coperti causati da componenti non coperti (indiretti);
- derivanti da modifiche od elaborazioni apportate ad un Autoveicolo rispetto alle condizioni originarie, anche se apportate da elaboratori ufficiali del Costruttore;
- derivanti da una non corretta o inadeguata riparazione ovvero da riparazioni effettuate con utilizzo di ricambi e materiali non originali KIA di qualità non equivalente agli originali KIA e/o non conformi alle specifiche della Casa Costruttrice;
- causati da inosservanza delle norme di manutenzione previste da KIA;
- in caso di utilizzo, anche temporaneo, di un Autoveicolo per trasporto pubblico, noleggio, scuola guida o di pilotaggio, competizioni sportive di qualsiasi genere e relativi, servizi di polizia pubblica o privata, servizi di ambulanza o soccorso pubblico o privato, per trasporto e/o spedizioni postali;
- derivati da impurità o errato rifornimento del carburante rispetto a quello specificatamente prescritto per il tipo di Autoveicolo;
- per interventi relativi a regolazioni o messe a punto, salvo che l'intervento si renda necessario a seguito di guasto coperto dall'Assicurazione;
- conseguenza di incendio, urto, collisione, scoppio, gelo ed in genere di tutti gli agenti atmosferici, furto, danneggiamento ed atti dolosi in genere, anche se conseguenti a guasto coperto dall'Assicurazione;
- in caso di manomissione, alterazione del contachilometri o di qualsiasi altra strumentazione o componente dell'Autoveicolo.



Ci sono limiti di copertura?

La copertura riconosce, a titolo di indennizzo per perdite pecuniarie derivanti da un guasto, dovuto a cause interne, vizi o difettosità, ad una o più componenti meccaniche, elettriche od elettroniche dell'Autoveicolo garantito, un importo pari ai costi, Iva esclusa, dei ricambi e della manodopera necessari alla riparazione dello stesso.

L'ammontare dell'indennizzo relativo alla manodopera è determinato sulla base del tempario della Casa Costruttrice con il limite massimo della Tariffa Oraria riconosciuta, all'atto dell'esecuzione dell'intervento, da KIA ai propri Concessionari ed Officine Autorizzati, per gli interventi in Garanzia del Costruttore, IVA esclusa. Il limite di rimborso massimo per sinistro durante il periodo di copertura per parti di ricambio e manodopera non potrà mai essere superiore al valore Quattroruote, Iva esclusa, dell'Autoveicolo al momento del guasto che ha originato il sinistro.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro:</p> <p>In caso di Sinistro, il cliente, per il tramite del Concessionario Autorizzato della Rete KIA interessato, deve darne avviso, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data di accadimento, comunicando il sinistro al Gestore CIRANO, al numero di telefono, email, o per il tramite del sistema informatico. Il Gestore Sinistri, provvederà a valutare ed ove presenti le condizioni, autorizzare il sinistro.</p> <p>Qualora il sinistro si verifichi all'estero, il Cliente potrà far procedere alla riparazione dell'Autoveicolo senza preventiva autorizzazione da parte del Gestore, pagherà direttamente la fattura corrispondente alla sostituzione dei ricambi in garanzia (in seguito a un Guasto) e invierà a mezzo raccomandata a.r. i documenti giustificativi a KIA e a CIRANO al suo rientro in Italia. Se il Sinistro risulterà coperto da Estensione di Garanzia, KIA, previa autorizzazione di CIRANO, provvederà al rimborso dei costi in favore del Cliente e l'Assicuratore a liquidare l'indennizzo ai sensi di Polizza, così come previsto al successivo articolo 6.</p> <p>In ogni caso, la denuncia del sinistro dovrà essere effettuata dall'Assicurato non oltre il 30° (trentesimo) giorno lavorativo successivo alla data di accadimento dello stesso a:</p> <p style="text-align: center;">CIRANO – Garanzie KIA Ufficio Sinistri rue Alexandre-Gavard 16 1227 Carouge GE - Svizzera Tel.: 02 38 59 45 67 Email: Sinistri@cirano.com</p> <p>La documentazione, da presentarsi in caso di sinistro, è la seguente: descrizione delle cause del guasto; - preventivo Iva esclusa per la riparazione del bene danneggiato con chiara indicazione delle parti da ripararsi / sostituirsi e del costo della manodopera; - copia fronte/retro del libretto di circolazione dell'Autoveicolo; - ogni altra documentazione necessaria alla valutazione del sinistro - documento di attestazione di acquisto del programma 'Kia Care' da parte del Cliente .</p> <p>In ogni caso la Società si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.</p> <p><i>N.B. In caso di richiesta di perizia tecnica il Cliente dovrà mettere a disposizione della Compagnia o del Gestore o di suoi delegati, l'Autoveicolo oggetto del sinistro.</i></p> <hr/> <p>Gestione da parte di altre imprese: Non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri</p> <hr/> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'Impresa	Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni conclusione della gestione del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il premio corrisposto dall'Assicurato è comprensivo di imposta.</p> <p>Il premio è versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione, e non è frazionabile. E' versato dal Contraente per ogni Assicurato attraverso bonifico bancario.</p>
Rimborso	Non è prevista la possibilità di rimborsare la garanzia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La durata della garanzia è stabilita all'inizio di ogni singola copertura come indicata dal Contraente e riportata sul Certificato Identificativo, senza tacito rinnovo né necessità di disdetta.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Il presente contratto di Assicurazione prevede il diritto di ripensamento dell'Assicurato, da esercitarsi entro i 30 giorni dalla data di decorrenza della propria copertura e in assenza di sinistri.</p> <p>Il diritto si esercita inviando una lettera raccomandata AR al Contraente KIA Motors Italia S.r.l. a Socio Unico, con sede legale in Milano (It), via Gallarate, 184; sarà poi facoltà del Contraente, ricevuta la raccomandata, di comunicare il recesso alla Società. Le coperture assicurative previste dalla presente polizza cesseranno dalle ore 24 del giorno di ricezione della raccomandata.</p> <p>L'Assicurato può, inoltre, nel caso di contratto poliennale, recedere ad ogni ricorrenza annua, con preavviso di almeno 60 giorni, mediante lettera raccomandata.</p>
Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"> - Al termine della durata della copertura, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia. - L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale, cessa anticipatamente: <ol style="list-style-type: none"> a) In caso di vendita o consegna in conto vendita da parte dell'Assicurato, del veicolo oggetto della copertura assicurativa; b) In caso di esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo assicurato o per demolizione del mezzo. <p>In tutti questi casi è necessario consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata della copertura. Il premio per la Società è comunque acquisito.</p> - In caso di cessazione del rischio per perdita totale (furto, rapina), distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo, l'Assicurato è tenuto darne immediata comunicazione al Contraente. <p>La Società rimborserà la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione delle annualità mancanti alla scadenza della copertura.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

KIA, il cui interesse è tutelato dalla presente Polizza di Assicurazione ed a cui viene effettuata la prestazione prevista dalla Polizza.



Quali costi devo sostenere?

Il premio viene versato in un'unica soluzione all'inizio dell'assicurazione mediante bonifico anticipato dal Contraente, e non è frazionabile.

- **costi di intermediazione e di gestione**

La quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 46,50 % del premio lordo pagato dal cliente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Se l'Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devi fare riferimento ai seguenti recapiti:</p> <p>In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri i Clienti potranno rivolgersi alla Funzione Reclami dell'intermediario CIRANO – Garanzie KIA - Ufficio Reclami - rue Alexandre-Gavard 16 - 1227 Carouge GE – Svizzera, tel.: 02 38 59 45 71 - Email : UfficioReclami@cirano.com</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>oppure</p> <p>all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4, Place de Budapest - 75436 Paris cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato. È facoltà dell'Assicurato ricorrere ad un arbitro per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'ammontare del danno.</p> <p>Risoluzioni delle liti transfrontalieri. L'Aderente può presentare reclamo all'Ivass direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile ,</p>

+

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME *INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INDICE

GLOSSARIO.....	1
Art.1 – Definizioni.....	3
Art.2 – Oggetto e limiti delle coperture.....	4
Art.3 – Esclusioni della garanzia.....	5
Art.4 – Decorrenza e durata della garanzia.....	6
Art.5 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro.....	6
Art.6 – Liquidazione del danno.....	7
Art.7 – Decadenza.....	7
Art.8 – Estensione territoriale.....	7
Art.9 – Trasferibilità della copertura.....	7
Art.10 – Premi.....	7
Art.11 – Recesso.....	7
Art.12 – Legge applicabile.....	7
Art.13 – Servizio clienti.....	8
Art.14 – Protezione dei dati personali.....	8

GLOSSARIO

Assicurato: KIA Motors Company Italy S.r.l. , il cui interesse è tutelato dalla presente Polizza di Assicurazione ed a cui viene effettuata la prestazione prevista dalla Polizza.

Autoveicolo / veicolo: si intende ogni veicolo di marca KIA, escluso GPL (con l'eccezione di Picanto modello TA GPL), di nuova immatricolazione o fino al massimo di 12 (dodici) mesi di vetustà decorrenti dalla prima immatricolazione ed in relazione al quale, all'atto dell'accensione delle coperture dell'Estensione di Garanzia KIA Guasti Meccanici, sia stato contestualmente acquistato il pacchetto di manutenzione 'KIA Care'. Il veicolo si intende immatricolato in Italia e venduto dalla rete ufficiale di Concessionari del Contraente in Italia (sono inclusi nell'accezione di veicolo anche: i veicoli venduti ai Clienti e già immatricolati dai Concessionari KIA definiti come "km 0" e/o come veicoli dimostrativi ed i veicoli immatricolati e venduti dalla casa madre KIA, veicoli in leasing), destinato al trasporto di persone o di merci, con le seguenti caratteristiche:

- massimo 9 posti
- larghezza massima 2,5 mt
- altezza massima 3,2 mt
- peso massimo 3.500 kg
- lunghezza massima 6 mt. e 50 cm.

Compagnia di Assicurazione, Assicuratore: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA, che assumono il rischio in coassicurazione.

Cliente/i: il/i possessore/i di un veicolo di marca KIA.

Contraente: KIA, che sottoscrive la presente Polizza di Assicurazione con la Compagnia di Assicurazione, assumendone i diritti e gli obblighi da lei previsti, nonché quelli derivanti dagli artt. 1882 ss. Codice Civile.

Garanzia del Costruttore: la garanzia convenzionale prestata dal Costruttore KIA.

Garanzia di eliminazione limite chilometrico: la garanzia prestata dall'Assicurato KIA in favore dei Clienti acquirenti di un Autoveicolo e del pacchetto manutentivo 'Kia Care', per l'eventualità dell'accadimento di un Guasto Elettromeccanico nel periodo temporale intercorrente tra la scadenza della Garanzia del Costruttore, ossia dal 36° (trentaseiesimo) mese e la scadenza dell'84°(ottantaquattresimo) mese dalla prima immatricolazione dell'Autoveicolo e comunque solo nel caso in cui il veicolo che ha subito il guasto abbia superato i 150.000 km di percorrenza e le cui perdite pecuniarie conseguenti a carico dell'Assicurato verranno liquidate in suo favore dalla Compagnia d'Assicurazione, per il tramite del Gestore, ai sensi della presente Polizza.

Gestore, Gestore Sinistri: CIRANO, Società incaricata da MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances che si occupa della gestione dei sinistri inerenti la garanzia di eliminazione del limite chilometrico.

Guasto: il malfunzionamento di una o più componenti meccaniche, elettriche od elettroniche dovuto a cause interne, coperto ai sensi di Polizza.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia di Assicurazione in caso di Sinistro.

'KIA Care': pacchetto di manutenzione offerto al Cliente dalla rete KIA con durata variabile, proponibile entro e non oltre l'84° (ottantaquattresimo) mese dalla data di prima immatricolazione.

Limite dell'Assicurazione: il limite massimo d'Indennizzo dovuto dalla Compagnia all'Assicurato per ciascun Sinistro.

Parti, Parti contraenti: KIA e MMA IARD S.A./MMA IARD Assurances Mutuelles che assumono gli obblighi ed i diritti discendenti dal presente Contratto, e quelli derivanti dagli artt. 1882 e ss. Codice Civile.

Premio: la somma dovuta alla Compagnia di Assicurazione, che include anche ogni tassa e onere legislativamente previsto.

Rete: tutti i Concessionari/Riparatori autorizzati Kia Motors.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Territorio: Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Paesi UE presenti nella carta verde di circolazione al momento del sinistro.

Tolleranza: entro e non oltre 1.000 km rispetto al chilometraggio previsto per i tagliandi ordinari annuali o entro 1 mese dalla scadenza annuale prevista dalla Casa come indicato nel libretto di uso e manutenzione KIA.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

PROGRAMMA “Eliminazione limite chilometrico KIA”

Polizza collettiva n. 7 829 198

Art. 1 – DEFINIZIONI

Assicurato: KIA Motors Company Italy S.r.l. , il cui interesse è tutelato dalla presente Polizza di Assicurazione ed a cui viene effettuata la prestazione prevista dalla Polizza.

Autoveicolo / veicolo: si intende ogni veicolo di marca KIA, escluso GPL (con l’eccezione di Picanto modello TA GPL), di nuova immatricolazione o fino al massimo di 12 (dodici) mesi di vetustà decorrenti dalla prima immatricolazione ed in relazione al quale, all’atto dell’accensione delle coperture dell’Estensione di Garanzia KIA Guasti Meccanici, sia stato contestualmente acquistato il pacchetto di manutenzione ‘KIA Care’. Il veicolo si intende immatricolato in Italia e venduto dalla rete ufficiale di Concessionari del Contraente in Italia (sono inclusi nell’accezione di veicolo anche: i veicoli venduti ai Clienti e già immatricolati dai Concessionari KIA definiti come “km 0” e/o come veicoli dimostrativi ed i veicoli immatricolati e venduti dalla casa madre KIA, veicoli in leasing), destinato al trasporto di persone o di merci, con le seguenti caratteristiche:

- massimo 9 posti
- larghezza massima 2,5 mt
- altezza massima 3,2 mt
- peso massimo 3.500 kg
- lunghezza massima 6 mt. e 50 cm.

Compagnia di Assicurazione, Assicuratore: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA, che assumono il rischio in coassicurazione.

Cliente/i: il/i possessore/i di un veicolo di marca KIA.

Contraente: KIA, che sottoscrive la presente Polizza di Assicurazione con la Compagnia di Assicurazione, assumendone i diritti e gli obblighi da lei previsti, nonché quelli derivanti dagli artt. 1882 ss. Codice Civile.

Garanzia del Costruttore: la garanzia convenzionale prestata dal Costruttore KIA.

Garanzia di eliminazione limite chilometrico: la garanzia prestata dall’Assicurato KIA in favore dei Clienti acquirenti di un Autoveicolo e del pacchetto manutentivo ‘Kia Care’, per l’eventualità dell’accadimento di un Guasto Elettromeccanico nel periodo temporale intercorrente tra la scadenza della Garanzia del Costruttore, ossia dal 36° (trentaseiesimo) mese e la scadenza dell’84°(ottantaquattresimo) mese dalla prima immatricolazione dell’Autoveicolo e comunque solo nel caso in cui il veicolo che ha subito il guasto abbia superato i 150.000 km di percorrenza e le cui perdite pecuniarie conseguenti a carico dell’Assicurato verranno liquidate in suo favore dalla Compagnia d’Assicurazione, per il tramite del Gestore, ai sensi della presente Polizza.

Gestore, Gestore Sinistri: CIRANO, Società incaricata da MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances che si occupa della gestione dei sinistri inerenti la garanzia di eliminazione del limite chilometrico.

Guasto: il malfunzionamento di una o più componenti meccaniche, elettriche od elettroniche dovuto a cause interne, coperto ai sensi di Polizza.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia di Assicurazione in caso di Sinistro.

'KIA Care': pacchetto di manutenzione offerto al Cliente dalla rete KIA con durata variabile, proponibile entro e non oltre l'84° (ottantaquattresimo) mese dalla data di prima immatricolazione.

Limite dell'Assicurazione: il limite massimo d'Indennizzo dovuto dalla Compagnia all'Assicurato per ciascun Sinistro.

Parti, Parti contraenti: KIA e MMA IARD S.A./MMA IARD Assurances Mutuelles che assumono gli obblighi ed i diritti discendenti dal presente Contratto, e quelli derivanti dagli artt. 1882 e ss. Codice Civile.

Premio: la somma dovuta alla Compagnia di Assicurazione, che include anche ogni tassa e onere legislativamente previsto.

Rete: tutti i Concessionari/Riparatori autorizzati Kia Motors.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Territorio: Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Paesi UE presenti nella carta verde di circolazione al momento del sinistro.

Tolleranza: entro e non oltre 1.000 km rispetto al chilometraggio previsto per i tagliandi ordinari annuali o entro 1 mese dalla scadenza annuale prevista dalla Casa come indicato nel libretto di uso e manutenzione KIA.

Art. 2 – OGGETTO E LIMITI DELLE COPERTURE

La Compagnia, previo pagamento del premio di Polizza, si impegna ad indennizzare l'Assicurato in caso di perdita pecuniaria derivante dal ripristino di un Autoveicolo come definito all'Art. 1 a causa di un Guasto. Qualora, si verifichi un danno come descritto al successivo Art. 2.2 e ss. la Compagnia procederà al rimborso dei costi Iva esclusa, per la riparazione dello stesso entro i limiti e massimali previsti dalle presenti Condizioni Speciali di Polizza.

La copertura inizierà con la scadenza della Garanzia del Costruttore, ossia successivamente al 36° (trentaseiesimo) mese e si protrarrà sino alla scadenza dell'ottantaquattresimo mese decorrente dalla prima immatricolazione dell'Autoveicolo, periodo coincidente con la copertura garantita dalla Estensione di garanzia KIA Guasti Meccanici.

Le Coperture degli Autoveicoli oggetto di eliminazione limite chilometrico per Garanzia Guasti Meccanici potranno essere accese anche dopo la prima immatricolazione dell'autoveicolo KIA, purché entro i primi 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione dell'Autoveicolo.

2.1 – Tipologia di Autoveicoli non assicurabili

- Autoveicoli che all'atto dell'accensione dell'Estensione di Garanzia KIA Guasti Meccanici non siano pienamente in regola con il programma 'KIA care' descritto nel Libretto di Servizio in dotazione all'Autoveicolo;
- Autoveicoli adibiti ad autoscuola o a servizio pubblico;
- Autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone o merci a titolo oneroso;
- Autoveicoli utilizzati in attività di noleggio con o senza conducente, i taxi, Autoveicoli utilizzati per attività sportive e per emergenze (ambulanze e mezzi di soccorso);
- Autoveicoli importati all'origine in Italia attraverso canali non ufficiali o non riconosciuti dal Costruttore (veicoli d'importazione parallela);
- Autoveicoli con potenza superiore a 300 Kw;
- Autoveicoli il cui prezzo di listino a nuovo sia superiore ad Euro 85.000,00
- Autoveicoli che siano superiori ai 35 q.li;
- Autoveicoli GPL (con l'eccezione di Picanto modello TA GPL).

2.2 – Massimali

La copertura riconosce, a titolo di indennizzo per perdite pecuniarie derivanti da un guasto, dovuto a cause interne, vizi o difettosità, ad una o più componenti meccaniche, elettriche od elettroniche dell'Autoveicolo garantito, un importo pari ai costi, Iva esclusa, dei ricambi e della manodopera necessari alla riparazione dello stesso.

L'ammontare dell'indennizzo relativo alla manodopera è determinato sulla base del tempario della Casa Costruttrice con il limite massimo della Tariffa Oraria riconosciuta, all'atto dell'esecuzione dell'intervento, da KIA ai propri Concessionari ed Officine Autorizzati, per gli interventi in Garanzia del Costruttore, IVA esclusa. Il limite di rimborso massimo per sinistro durante il periodo di copertura per parti di ricambio e manodopera non potrà mai essere superiore al valore Quattroruote, Iva esclusa, dell'Autoveicolo al momento del guasto che ha originato il sinistro.

2.3 – Componenti coperte in caso di Guasto ed oggetto di Estensione di Garanzia KIA Guasti Meccanici.

La copertura oggetto della presente Polizza, così come l'Estensione di Garanzia KIA Guasti Meccanici, **SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE AGLI INTERVENTI** (essi potendo essere solo riparativi o riparativi/sostitutivi del pertinente organo/componente, a discrezione della decisione del Gestore) **CONSEQUENTI A GUASTO E RELATIVI A TUTTI GLI ORGANI E/O COMPONENTI DEL VEICOLO, CON L' ESCLUSIONE DI :**

- Candele accensione, cinghie trapezoidali,
- Cristalli tutti,
- Danni alla verniciatura e danni da corrosione, parti di carrozzeria, rumorosità aerodinamica, vibrazioni ed infiltrazioni acqua, maniglie e cerniere,
- Allestimenti (particolari cromati, modanature ed allestimenti interni, rivestimenti, tappeti ed imbottiture),
- Disco frizione,
- Gruppi ottici (cristalli, scatole dei gruppi ottici e lampade), lampadine, fusibili, batterie, antenne,
- Pastiglie, dischi e ceppi freni,
- Pneumatici, cerchi ruota, convergenza e bilanciatura,
- Sistema audio/navigazione e loro periferiche
- Verniciatura
- Refrigerante del condizionatore d'aria
- Batteria
- Corrosione / perforazione
- Spazzole tergicristallo e tergi faro,
- Tubazioni e condutture, impianto di scarico (catalizzatore coperto),
- Eliminazione di perdite olio (ad eccezione di quando si rende necessaria la sostituzione di un componente con diritto d'indennizzo),
- Regolazione di qualunque componente, lavori di ispezione e manutenzione.

Art. 3 – ESCLUSIONI DELLA GARANZIA

La garanzia non copre i Guasti:

- che colpiscano un Autoveicolo che, all'atto del verificarsi del Guasto coperto da Estensione Garanzia KIA Guasti Meccanici, non sia in regola con la manutenzione programmata effettuata presso la Rete Kia, come indicato nel Libretto di Servizio in dotazione all'Autoveicolo;
- derivanti da dolo, colpa grave, negligenza o cattivo utilizzo dell'acquirente, conducente o persona terza alla quale l'Autoveicolo viene affidato a qualsiasi titolo;
- derivanti da un uso di un Autoveicolo non previsto dalle caratteristiche tecniche e dai limiti di portata dello stesso;
- imputabili ad usura o logoramento di quelle parti, componenti o materiali naturalmente soggetti ad un progressivo consumo o deterioramento e per le quali sono indispensabili periodici interventi di manutenzione, rinnovo o ripristino per mantenerne lo stato di efficienza e funzionamento;
- a componenti comunque già coperti da garanzia del Costruttore;
- generati da interventi del riparatore di cui lo stesso deve rispondere;
- a componenti coperti causati da componenti non coperti (indiretti);
- derivanti da modifiche od elaborazioni apportate ad un Autoveicolo rispetto alle condizioni originarie, anche se apportate da elaboratori ufficiali del Costruttore;

- derivanti da una non corretta o inadeguata riparazione ovvero da riparazioni effettuate con utilizzo di ricambi e materiali non originali KIA di qualità non equivalente agli originali KIA e/o non conformi alle specifiche della Casa Costruttrice;
- causati da inosservanza delle norme di manutenzione previste da KIA;
- in caso di utilizzo, anche temporaneo, di un Autoveicolo per trasporto pubblico, noleggio, scuola guida o di pilotaggio, competizioni sportive di qualsiasi genere e relativi, servizi di polizia pubblica o privata, servizi di ambulanza o soccorso pubblico o privato, per trasporto e/o spedizioni postali;
- derivati da impurità o errato rifornimento del carburante rispetto a quello specificatamente prescritto per il tipo di Autoveicolo;
- per interventi relativi a regolazioni o messe a punto, salvo che l'intervento si renda necessario a seguito di guasto coperto dall'Assicurazione;
- conseguenza di incendio, urto, collisione, scoppio, gelo ed in genere di tutti gli agenti atmosferici, furto, danneggiamento ed atti dolosi in genere, anche se conseguenti a guasto coperto dall'Assicurazione;
- in caso di manomissione, alterazione del contachilometri o di qualsiasi altra strumentazione o componente dell'Autoveicolo.

Art. 4 - DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA

La Garanzia di eliminazione limite chilometrico ha effetto a decorrere dalle ore 24.01 del giorno successivo al termine della garanzia prestata dal Costruttore, successivamente al 36° (trentaseiesimo) mese. La garanzia avrà durata sino al compimento dell'84° (ottantaquattresimo) mese decorrente dalla data di prima immatricolazione dell'Autoveicolo.

Una volta scaduta la Garanzia essa diverrà priva di effetto alcuno.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

5.1 In caso di sinistro il Cliente, direttamente o per il tramite del Concessionario Autorizzato della Rete KIA ovvero un rivenditore KIA interessato, deve darne avviso, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data di accadimento, comunicando il sinistro al Gestore CIRANO, al numero di telefono, fax, email, o per il tramite del sistema informatico. Il Gestore Sinistri, provvederà a valutare ed ove presenti le condizioni, autorizzare il sinistro.

5.2 Qualora il sinistro si verifichi all'estero, il Cliente potrà far procedere alla riparazione dell'Autoveicolo senza preventiva autorizzazione da parte del Gestore, pagherà direttamente la fattura corrispondente alla sostituzione dei ricambi in garanzia (in seguito a un Guasto) e invierà a mezzo raccomandata a.r. i documenti giustificativi a KIA e a CIRANO al suo rientro in Italia. Se il Sinistro risulterà coperto da Estensione di Garanzia, KIA, previa autorizzazione di CIRANO, provvederà al rimborso dei costi in favore del Cliente e l'Assicuratore a liquidare l'indennizzo ai sensi di Polizza, così come previsto al successivo articolo 6.

In ogni caso, la denuncia del sinistro dovrà essere effettuata dall'Assicurato ovvero il Cliente non oltre il 30° (trentesimo) giorno lavorativo successivo alla data di accadimento dello stesso a:

CIRANO – Garanzie KIA
Ufficio Sinistri
 Rue Alexandre-Gavard 16
 1227 CAROUGE GE - SVIZZERA
 Tel.:02 38 59 45 67
 e-mail: Sinistri@cirano.com

5.3 L'Assicurato ovvero il Cliente, direttamente o per il tramite del Concessionario/ Riparatore Autorizzato KIA ovvero un rivenditore KIA, deve, altresì, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, fornire la seguente documentazione:

- descrizione delle cause del guasto;
- preventivo Iva esclusa per la riparazione del bene danneggiato con chiara indicazione delle parti da ripararsi / sostituirsi e del costo della manodopera;
- copia fronte/retro del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- ogni altra documentazione necessaria alla valutazione del sinistro

- documento di attestazione di acquisto del programma 'Kia Care' da parte del Cliente .

N.B. In caso di richiesta di perizia tecnica il Cliente dovrà mettere a disposizione della Compagnia o del Gestore o di suoi delegati, l'Autoveicolo oggetto del sinistro.

Art. 6 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO

L'Assicuratore, liquiderà l'Assicurato delle prestazioni previste in polizza il costo dei ricambi e della manodopera Iva esclusa, necessari alla riparazione dell'Autoveicolo. L'Assicuratore si riserva la facoltà di richiedere all'Assicurato copia della documentazione comprovante l'avvenuta riparazione del guasto.

L'Assicuratore liquiderà il relativo indennizzo entro il 15° giorno successivo alla data di definizione del sinistro.

Il rimborso dei sinistri autorizzati avverrà mediante bonifico bancario direttamente all'IBAN dell'Assicurato.

Art. 7 – DECADENZA

Il mancato adempimento agli obblighi previsti al punto 5 può comportare la decadenza dell'Assicurato da ogni diritto all'indennizzo, valendo quale omissione dolosa agli obblighi normativi previsti negli artt. 1913 – 1914 – 1915 del Codice Civile.

Art. 8 – ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia ha effetto unicamente per atti e fatti occorsi sul territorio Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino inclusi e dei Paesi UE presenti nella carta verde di circolazione al momento del sinistro.

Art. 9 – TRASFERIBILITA' DELLA COPERTURA

In caso di cessazione della proprietà dell'Autoveicolo per qualsiasi ragione; la presente garanzia non potrà essere trasferita ad altro veicolo e cesserà immediatamente i suoi effetti.

Art. 10 – PREMI

Il premio di Polizza comprensivo delle tasse assicurative oggi in vigore pari al 13,5%, per l'Autoveicolo di marca KIA per il quale si stipula idonea copertura, è indicato nella tabella riportata di seguito nell'allegato 1.

Art. 11 – RECESSO

11.1 L'Assicurato potrà recedere dal presente Contratto entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza della copertura mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso il premio gli sarà interamente rifiuto.

Qualora il recesso avvenga oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione, l'Assicurato non avrà diritto alla restituzione del premio.

11.2 In deroga all'Art. 11.1 che precede, il premio rimarrà comunque acquisito dall'Assicuratore qualora, alla data del recesso siano stati pagati uno o più sinistri a termini di Polizza.

Art. 12 – LEGGE APPLICABILE

La legge applicabile è la Legge Italiana.

Art. 13 – SERVIZIO CLIENTI

Ogni eventuale informazione relativa al contratto potrà essere richiesta a:

CIRANO – Garanzie KIA
Servizio Clienti
Rue Alexandre-Gavard 16
1227 CAROUGE GE – SVIZZERA
Tél : 02 38 59 45 69
Email : ServizioClienti@cirano.com

Ogni reclamo relativo al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri dovrà essere indirizzata a:

CIRANO – Garanzie KIA
- Ufficio Reclami
Rue Alexandre-Gavard 16
1227 CAROUGE GE – SVIZZERA
Tél : 02 38 59 45 71
Email : UfficioReclami@cirano.com

avendo cura di indicare almeno i seguenti dati:

- indirizzo completo dell'esponente ed un recapito telefonico;
- nominativo del contraente Assicurato.

Qualora il reclamante (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS - Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - Secteur Assurances, 61 rue Taitbout 75009 Paris, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Per il modello da utilizzare per inoltrare i reclami, si rinvia al sito www.ivass.it.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Art. 14 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- **A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?**

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Parigi 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.eu>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer. Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: protectiondesdonnees@mma.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.

- **Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?**

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

- **Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?**

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati tre (3) anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati cinque (5) anni dall'iscrizione.

- **Quali sono i diritti di cui disponete?**

Disponete innanzitutto di un **diritto di opposizione** che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- di un **diritto d'accesso**, che vi consente di ottenere:
 - la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano.

Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.

- di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
- di un **diritto di opposizione**: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte dalla Società o dei suoi partners.
- di un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.

- di un **diritto alla cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati.
- personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.
- di un **diritto di limitazione**, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - se contestate l'esattezza dei vostri dati;
 - se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via email all'indirizzo "protectiondesdonnees@mma.fr".

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.